



Avvocato generale Ćapeta: non avendo fatto cessare l'uso, da parte dei produttori danesi, della denominazione registrata «Feta» per formaggio destinato all'esportazione verso paesi terzi, la Danimarca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell'Unione

La Danimarca non ha però violato il dovere di leale cooperazione, come aveva ulteriormente sostenuto dalla Commissione

La denominazione «Feta» è stata registrata come denominazione di origine protetta («DOP»)¹ nel 2002. Da allora, essa può essere utilizzata solo per formaggio originario della zona geografica delimitata della Grecia e conforme al relativo disciplinare del prodotto.

Nel presente procedimento di infrazione, la Commissione, sostenuta dalla Grecia e da Cipro, sostiene che la Danimarca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del regolamento n. 1151/2012², non avendo prevenuto o fatto cessare l'uso della denominazione «Feta» per formaggio prodotto in Danimarca ma destinato ad essere esportato verso paesi terzi.

La Danimarca fa valere, tuttavia, che il regolamento n. 1151/2012 si applica solo ai prodotti venduti nell'Unione e non riguarda le esportazioni verso paesi terzi. Essa non nega quindi di non prevenire o far cessare l'uso, da parte di produttori sul suo territorio, della denominazione «Feta» se i loro prodotti sono destinati ad essere esportati verso paesi terzi in cui l'Unione non ha ancora concluso un accordo internazionale che garantisca la protezione di tale denominazione.

Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Tamara Ćapeta ritiene che il regolamento n. 1151/2012 copra tali esportazioni verso paesi terzi. Essa adduce diverse ragioni in risposta alle argomentazioni delle parti.

In primo luogo, l'avvocato generale riconosce che, dal punto di vista della Danimarca, tale interpretazione potrebbe rappresentare un ostacolo al commercio. Tuttavia, il divieto di esportare verso paesi terzi formaggio con la denominazione «Feta» prodotto sul territorio danese può essere giustificato da ragioni basate sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

In secondo luogo, l'avvocato generale considera che l'approccio interpretativo fondato sulla proprietà intellettuale, quale adottato dalla Commissione e dagli intervenienti, chiarisca adeguatamente l'intento legislativo sotteso al regolamento n. 1151/2012. Lo scopo delle DOP come diritti di proprietà intellettuale è quello di consentire una concorrenza leale ai produttori di prodotti DOP in cambio dei loro sforzi per mantenere e garantire l'elevata qualità dei loro prodotti. Ciò consente la sopravvivenza delle imprese tradizionali e garantisce la diversità dei prodotti sul mercato. **Sebbene il libero scambio sia senza dubbio uno dei valori rispettati dall'ordinamento giuridico dell'Unione, l'interpretazione proposta prende in considerazione altri interessi oltre a quelli economici, che fanno parimenti parte di ciò che i cittadini dell'Unione percepiscono come una buona qualità della vita.**

¹ Regolamento (CE) n. 1829/2002 della Commissione, del 14 ottobre 2002, che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione per quanto riguarda la denominazione «Feta» (GU 2002, L 277, pag. 10).

² Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2012, L 343, pag. 1).

L'avvocato generale aggiunge che il regolamento n. 1151/2012 è stato adottato sulla duplice base giuridica degli articoli 43, paragrafo 2 (politica agricola comune) e 118 TFUE (diritti di proprietà intellettuale europei). Ciò indica che l'idea principale sottesa a tale regolamento è il miglioramento della situazione dei produttori agricoli dell'Unione attraverso la tutela della proprietà intellettuale per i prodotti che implicano modalità tradizionali di produzione.

Inoltre, esiste una serie di azioni dell'Unione, sia a livello interno che internazionale, che formano una politica credibile e coerente dell'Unione volta a garantire il livello più elevato possibile di tutela dei prodotti dell'Unione la cui qualità può essere riconosciuta sulla base del loro collegamento a una determinata zona geografica.

Di conseguenza, se collocata nell'ambito della politica globale dell'Unione volta alla protezione delle DOP, l'interpretazione del regolamento n. 1151/2012 nel senso che vieta le esportazioni di prodotti che utilizzano illegittimamente denominazioni registrate anche verso paesi terzi in cui tale protezione non è (ancora) offerta, risulta essere l'interpretazione che meglio riflette la volontà del legislatore dell'Unione.

L'avvocato generale propone quindi alla Corte di dichiarare che la Danimarca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del regolamento n. 1151/2012, non avendo prevenuto o fatto cessare l'uso della denominazione «Feta» per formaggio prodotto in Danimarca ma destinato all'esportazione verso paesi terzi.

In risposta alla seconda censura sollevata dalla Commissione, l'avvocato generale Čapeta ritiene che la Danimarca non abbia violato il suo dovere di leale cooperazione, quale previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE, né singolarmente né congiuntamente alle disposizioni del regolamento n. 1151/2012.

In particolare, essa sottolinea che **il fatto che uno Stato membro abbia una comprensione del diritto dell'Unione diversa da quella della Commissione non costituisce, di per sé, una violazione del principio di leale cooperazione** da parte di tale Stato membro. I sistemi fondati sullo Stato di diritto risolvono le controversie interpretative attribuendo ai giudici il potere di precisare il significato delle norme. Nelle democrazie liberali, il significato della legge deve essere aperto alla contestazione e la parte la cui interpretazione non sia accolta dal giudice non può essere considerata sleale nei confronti dell'ordinamento giuridico soltanto perché «ha torto». La situazione sarebbe diversa se, dopo che la Corte si sia pronunciata sull'interpretazione della legge, uno Stato membro continuasse ad applicarla in modo contrario a tale pronuncia.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio. La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.